

COMUNE DI POLICORO

Provincia MT
piazza Aldo Moro, 1

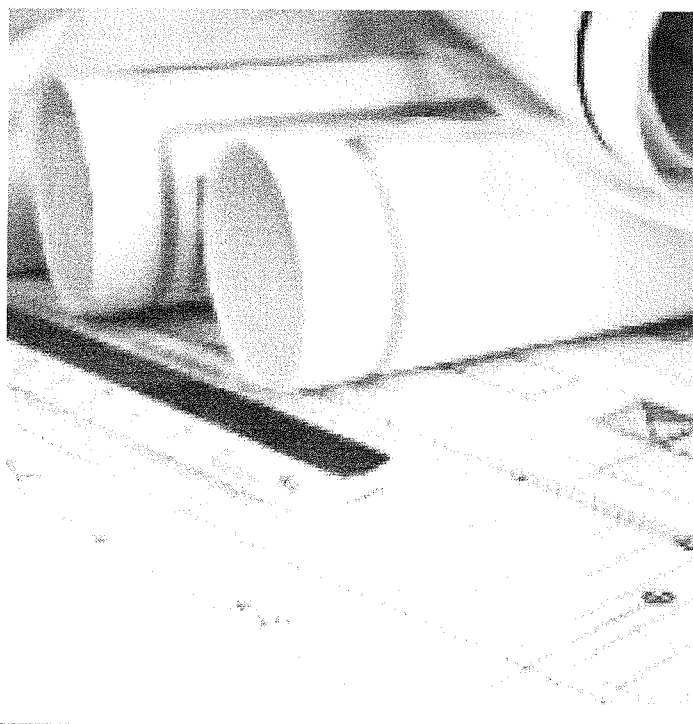
**"INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA
DEL CANALE 7"**

Ente Appaltante

Comune di Policoro

Indirizzo

Piazza A. Moro, n.1



Data	Elaborato	Tavola N°
Archivio	CAPITOLATO D'ONERI:	Rev.

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L' "INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA DEL CANALE 7"

Art. 1

Oggetto del contratto e Importo a base di gara

1. Il presente capitolato d'oneri riguarda l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Le prestazioni oggetto dell'incarico, come meglio specificate negli articoli successivi, sono le seguenti:
 - redazione progetto definitivo ex art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
 - redazione progetto esecutivo ex art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
 - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli artt. 91, 92 e 100 d.lgs. n. 81/2008 e Direzione Lavori di cui all'art. 111 del d.lgs. n. 50/2016.
2. L'importo presunto dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali è pari a € ~~3.300.000,00~~
3. La parcella professionale delle prestazioni, poste a base di gara e allegata agli atti, è stata redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016 ed è pari ad € **159.927,67** al netto degli oneri previdenziali e fiscali. L'importo degli oneri di sicurezza da rischi da interferenze è pari a zero e non viene redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.lgs. 81/2008, come precisato nella Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008.
4. La parcella professionale è stata determinata ipotizzando un importo presuntivo dei lavori; all'esito della progettazione l'importo dell'onorario verrà rimodulato proporzionalmente all'importo effettivo dei lavori.
5. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Gli atti di gara e il presente capitolato d'oneri, l'offerta tecnica nonché l'offerta economica presentate in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto benché materialmente non verranno allegati.

Art. 2

Obblighi del Soggetto incaricato relativi alla progettazione

1. Nel corso della progettazione oggetto della presente convenzione, il Soggetto incaricato è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con la Stazione appaltante al fine di una successiva rapida acquisizione di documentazione utile alla redazione della progettazione.
2. Il Soggetto incaricato è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.
3. Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il Soggetto incaricato deve osservare tutte le normative vigenti in materia.
4. Con riferimento a ciascuna fase progettuale gli elaborati dovranno essere forniti in un numero di copie in formato cartaceo sufficienti ad acquisire tutti i pareri e/o Nulla Osta e su supporto informatico firmato digitalmente nel formato "pdf" e nei formati editabili "dxf/dwg", "word" "excel", "primus e certus"..
5. Il Soggetto incaricato, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che i diversi Enti e/o soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri o Nulla Osta, ovvero il RUP

intendano richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile o rispondente alle esigenze della Stazione appaltante ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Soggetto incaricato si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

6. Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del RUP e il Soggetto incaricato si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla Stazione appaltante e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto della Stazione appaltante di agire nei confronti del Soggetto incaricato per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
7. Il Soggetto incaricato, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal RUP, senza che questo comporti alcun onere per il Stazione appaltante.

Art. 3

Progettazione:– finalità - adempimenti preliminari -contenuti, modalita' di svolgimento delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva

1. La progettazione da acquisire ha il fine di realizzare un intervento che persegua l'obiettivo di realizzare un'opera di elevato valore urbanistico, funzionale e a basso impatto ambientale. Dovranno, inoltre, essere massimizzate l'economicità di manutenzione, l'efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, nel rispetto del costo globale di costruzione.
2. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicata come <<Codice>>, agli articoli 241 e seguenti del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente quale <<regolamento>>, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento nazionale e regionale vigente in materia, anche sopravvenuta prima della definitiva approvazione. In particolare il progetto, definitivo ed esecutivo, dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme, oltre alle prestazioni di cui al successivo punto 2.2;
3. In particolare, per quanto attiene l'attività di progettazione, è richiesta completezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, d.lgs. 50/2016, nonché del nuovo decreto sui livelli di progettazione.
4. Nello svolgimento delle attività progettuali il Soggetto incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Tutte le eventuali attività che si rendessero a tale ultimo proposito necessarie sono da intendersi integralmente compensate con il corrispettivo previsto dal presente disciplinare.
5. Il progetto -che rimarrà in proprietà della Stazione Appaltante- dovrà essere prodotto nei tempi, con le modalità e numero di esemplari cartacei indicati in convenzione. Si precisa che per eventuali ulteriori copie necessarie per finalità istituzionale, ancorché non definite nel presente disciplinare, il compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.
6. Il Soggetto incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti ed organismi interessati.
7. Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni degli enti ed organismi preposti al rilascio di pareri, nulla osta, ecc., nonché le modificazioni eventualmente

richieste dalla Stazione Appaltante, prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

8. La prestazione progettuale da rendere comprende, tra l'altro, l'onere della partecipazione del progettista, direttamente o tramite propri associati, alle riunioni degli organi collegiali della Stazione appaltante, alle riunioni convocate presso la stessa Stazione appaltante per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto in fase di sviluppo.

Art. 4

Elaborazione della Progettazione Definitiva

1. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Stazione appaltante. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzi predisposti dalla regione. Il progetto definitivo deve inoltre individuare le aree da espropriare con la quantificazione delle relative indennità.

Il progetto definitivo deve essere redatto con riferimento alle opere previste nello studio di Fattibilità approvato di cui alla delibera di G.C. n.106 del 06/09/2017 ad oggetto : PRESA ATTO della REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN CORRISPONDENZA DEL CANALE 7" con esclusione delle opere già in fase di realizzazione in corrispondenza sul canale 7 da parte del Commissario per l'emergenza idrogeologica; il progetto dovrà essere con tali opere specificamente coordinato; tuttavia, proprio l'intervenuta progettazione di valle, rispetto allo schema idraulico, richiede una nuova valutazione delle differenti alternative progettuali nella zona di monte; per tali motivi, la presente progettazione dovrà prevedere l'analisi delle alternative di progetto per la zona di monte, con riorganizzazione del sistema dei deflussi, alla luce delle novità progettuali nel frattempo intervenute (nuovo progetto redatto dal Commissario per l'emergenza idrogeologica).

La progettazione definitiva, pertanto, deve essere preceduta dagli elaborati tipici della progettazione preliminare.

Art. 5

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Art. 6

Verifica e Validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo

1. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.
2. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. La verifica accerta in particolare:
 - a. la completezza della progettazione;

- b. *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
 - c. *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
 - d. *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
 - e. *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
 - f. *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
 - g. *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
 - h. *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
 - i. *la manutenibilità delle opere.*
3. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
 4. La conclusione positiva o positiva con prescrizioni previa validazione della progettazione, da sottoscrivere dal RUP con specifico riferimento al rapporto conclusivo della verifica, determina l'approvazione del progetto esecutivo.
 5. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il progettista di rielaborare il progetto esecutivo o parti sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non siano eliminabili o rimediabili con semplici prescrizioni ovvero di predisporre altri elaborati in maggiore conformità alle indicazioni del RUP.
 6. La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto.

Art. 7

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante la progettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 81/2008, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:

A- Piano di sicurezza

1. Il piano di sicurezza è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.
3. Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
4. Il piano è costituito da:
 - i. *una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni;*
 - ii. *una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori*

d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.

5. Il piano comprende le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.
6. Il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.
7. Nella redazione del piano il coordinatore osserva le modalità prescritte dall'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 ed i contenuti dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto.
8. Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al comma successivo che siano rappresentabili graficamente.
9. Il piano definisce comunque, in relazione al cantiere, almeno i seguenti elementi: a.modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, e le segnalazioni; b.protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
 - a. servizi igienici e assistenziali;
 - b. protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
 - c. iabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d'opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico;
 - d. impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
 - e. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - f. h.misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
 - g. misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori da eseguirsi in ambienti confinati o con sollevamento di polveri;
 - h. misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
 - i. k.disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo;
 - j. disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - k. valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
 - l. n.misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
10. il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.

B- I costi per l'attuazione del piano di sicurezza.

1. Il costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal piano, è inequivocabilmente evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.lgs 81/2008.
2. Il costo per la sicurezza concerne esclusivamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte nel piano.
3. Il costo per la sicurezza è individuato mediante computo metrico estimativo, redatto sulla base di un computo metrico che individui quantitativamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, e di un elenco prezzi fondato su una adeguata analisi di questi ultimi. 4. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno

calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. Sia che gli oneri siano valutati a corpo, sia che siano valutati a misura, essi sono invariabili e immutabili in sede di gara, sono altresì invariabili e immutabili anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo i casi particolari previsti dall'ordinamento.

C- Il fascicolo informativo

1. Nella predisposizione del fascicolo il coordinatore tiene conto dei contenuti definiti dall'allegato XVI al d.lgs. n. 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, delle specifiche norme di buona tecnica ed inoltre tiene presente che il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
2. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

D- Coerenza tra gli atti inerenti la sicurezza ed il progetto

1. Il coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolato speciale o, preferibilmente, che coincidano.
2. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.
3. Il coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.

E- Altri obblighi del coordinatore per la sicurezza

1. Il coordinatore mette a disposizione della stazione appaltante, nell'ambito dell'incarico e senza ulteriori compensi, almeno 5 copie del piano e del fascicolo. Mette altresì a disposizione del RUP una ulteriore copia su supporto informatico.
2. A richiesta del RUP, il coordinatore mette a disposizione del medesimo ulteriori copie su supporto informatico del piano necessarie a garantirne copia a tutte le imprese che ne facciano richiesta.
3. Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori rientrano tra riferimenti normativi di cui al d.lgs. n. 81/08 che il Soggetto incaricato che svolgerà il ruolo di CSE è obbligato ad assumere.
4. Le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire e che verranno integrate dalle proposte migliorative della prestazione offerte in sede di gara d'appalto sono le seguenti:
5. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;
6. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) fornito dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o subaffidatarie, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91, comma 1 lettera b) del predetto art. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche a seguito di perizie di varianti tecniche e suppletive, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
7. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;

8. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
9. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
10. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate;
11. la redazione periodica di apposita relazione tecnica per il committente o il responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del D.lgs 81/08;
12. regolari sopralluoghi in cantiere e redazione di appositi verbali da trasmettere al RUP o al Responsabile dei lavori e comunque garantire la presenza a seguito di necessità segnalate dal Direttore dei Lavori o dal RUP ed in occasione di riunioni ecc.;
13. comunicazione al RUP di avvenuta verifica e completezza dei POS;
14. istruzione e verifica della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/08 dalle imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere;
15. Istruire la documentazione e collaborare con il RUP per l'invio all'autorità dei contratti pubblici delle comunicazioni inerenti alle "Gravi inosservanze " in materia di sicurezza in cantiere.
16. verifica che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ivi compresi i datori di lavoro delle imprese esecutrici con meno di 10 dipendenti e i lavoratori autonomi, operino nel rispetto dell'art. 36 della L. 248/06.
17. costante aggiornamento del cronoprogramma dei lavori.
18. collaborare con il RUP nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici.
19. certificare alla Committenza, in occasione dell'emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere all'Impresa per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione.
20. Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, il Soggetto incaricato che svolgerà il ruolo di CSE dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte

Art. 9

Struttura Operativa

1. Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono essere specificati, oltre le generalità:
 - a. la qualifica professionale nella struttura che dovrà comprendere il geologo per la redazione delle relative

- attività di espressa competenza del geologo;
 - b. gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di iscrizione;
 - c. il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, collaboratore, etc.).
2. Uno dei componenti della struttura operativa, deve, altresì, possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione di cui al d.lgs. n. 81/2008;

Art. 10 **Norme Tecniche**

1. Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
2. I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze, le dimensioni, le prove di collaudo, ecc..
3. Le relazioni tecniche dovranno riportare i riferimenti normativi applicati.
4. E' vietato introdurre nel progetto prescrizioni che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 11 **Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti**

1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta della Stazione appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il Soggetto incaricato possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali.
2. Restano altresì nella proprietà materiale e legale della Stazione appaltante, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal Soggetto incaricato nell'ambito dell'incarico.

Art. 12 **Durata del servizio- termini di consegna, inadempienze e penali**

1. I tempi di seguito elencati decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi progettuali da parte del RUP, ed in particolare:
 - **Progettazione definitiva:** gg. 60 naturali e consecutivi dalla stipula del contratto/convenzione.
 - **Progettazione esecutiva:** gg. 30 naturali e consecutivi dalla comunicazione di approvazione della progettazione definitiva.
 - ~~**Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva:**~~ il termine è collegato alla durata dei lavori oltre ai tempi della fase di collaudo.
2. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nel presente articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dal RUP per giustificati motivi, verrà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del Soggetto incaricato fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
3. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni

che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza del Soggetto incaricato (quali, a titolo di esempio, preventivi per la sistemazione dei sotto servizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dalla Stazione appaltante attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

4. Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal RUP, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
5. E' facoltà del Soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso la Stazione appaltante dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal Soggetto incaricato. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Stazione appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.
6. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.
7. Alla contestazione formale dell'inadempienza rilevata il Soggetto incaricato potrà fornire le proprie giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla contestazione, decorsi i quali, in assenza di adeguate motivazioni, sarà richiesto allo stesso il pagamento della penale applicata.
8. In caso di recidiva le penali saranno raddoppiate. Per recidiva si intende commettere nuovamente una inadempienza o un'inosservanza che è già stata sanzionata.
9. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.
10. Resta in ogni caso, salvo ed impregiudicato della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 13

Assicurazione di responsabilità civile professionale, e garanzia RCT/RCO

1. La Stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio di progettazione oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal Soggetto incaricato come effetto dell'affidamento.
2. La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare al Soggetto incaricato ad opera di terzi.
3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico del Soggetto incaricato ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla Stazione appaltante o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione dell'incarico affidato, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvi gli interventi in favore del Soggetto incaricato da parte di società assicuratrici.
4. Il Soggetto incaricato risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'incarico affidatogli e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
5. Il Soggetto incaricato è obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificità del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva, una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di norme e nello svolgimento dell'esecutivo.
6. La garanzia di responsabilità professionale deve essere comprensiva di polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Stazione Appaltante e suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed in particolare nella esecuzione delle indagini, e rilievo interferenze.
7. Il massimale da assicurare per la responsabilità professionale è stabilito per un importo non

inferiore ad € 500.000,00.

8. La polizza deve contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia Assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante e la dichiarazione che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
9. La polizza non deve contenere alcuna percentuale di franchigia.
10. La polizza deve essere prodotta e depositata in copia conforme all'originale agli atti della Stazione appaltante prima della stipula del contratto/convenzione di incarico nei termini che saranno comunicati dalla stessa.

Art. 14

Garanzia per errori od omissioni nella progettazione esecutiva

1. Il Soggetto incaricato o i professionisti incaricati della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto medesimo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possono determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di unprogetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il Soggetto incaricato, ha comunque l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la stazione appaltante. Il Soggetto incaricato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione dell'Agenzia autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. La Polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La consegna della polizza alla stazione appaltante, pari al 20% dell'importo dei lavori progettati, deve avvenire al momento della consegna degli elaborati della progettazione esecutiva.

Art.15

Esecuzione in danno

1. Qualora il Soggetto incaricato ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato con le modalità e i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altro Soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Soggetto incaricato.
2. Al Soggetto incaricato inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati alla Stazione appaltante. Per il risarcimento dei danni la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del Soggetto incaricato.

Art. 16

Recesso contratto

1. E' facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Soggetto incaricato un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

Art.17

Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi disciplinate dall'art. 08, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto pubblico qualora:
 - a. nei confronti del Soggetto incaricato (ovvero di uno dei professionisti componenti il RTP) sia intervenuta la decadenza o sospensione dell'iscrizione dall'Albo professionale ovvero per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti del Soggetto incaricato sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al codice dei contratti.
2. In ogni caso si procederà alla risoluzione del contratto quando il RUP accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Soggetto incaricato, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni regolarmente eseguite, il cui importo può essere riconosciuto. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dell'ipotesi appena prevista, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Soggetto incaricato rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Soggetto incaricato deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Il Soggetto incaricato è tenuto a rispettare il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi sanciti dal Codice comporta la risoluzione dal presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto DPR..
4. Nel caso di risoluzione del contratto il Soggetto incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto l'incarico.
- 5.

Art. 18

Cessione del contratto

1. E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Stazione appaltante e costituisce causa per la risoluzione del contratto.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto incaricato sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati e risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto contrattuale.
Nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, il Soggetto incaricato dovrà osservare le norme del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) ed attenersi alle decisioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le richieste.
2. Il Soggetto incaricato indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare la Stazione appaltante in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso il Soggetto incaricato si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali

sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Stazione appaltante senza preventivo consenso della stessa.

Art. 20
Domicilio Legale

1. Per gli effetti del contratto il Soggetto incaricato dovrà eleggere domicilio legale nel Stazione appaltante ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 21
Spese contrattuali

1. Sono a carico del Soggetto incaricato le spese inerenti la stipula del contratto compresa la registrazione, imposte e bolli.

Art. 22
Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e il Soggetto incaricato, in ordine all'esecuzione del servizio ed all'applicazione delle norme contrattuali, saranno devolute al Giudice competente del foro di Matera.

Art. 23
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme emanate dalla Comunità Europee e recepite nell'ordinamento italiano nonché a disposizioni regolamentari della Stazione appaltante.